

C.T. Reg. Trieste 3.2.2017 n. 37/1/17

Data: 17.2.2017 10:34:59

STUDIO
MENICHINI
DOTTORI
COMMERCIALISTI
Sistema Integrato

C.T. Reg. Trieste 3.2.2017 n. 37/1/17

Fatto

La Società ALFA srl ricorreva alla Commissione tributaria Provinciale di Pordenone avverso due atti di recupero di crediti d'imposta eccedenti la soglia fissata dall'[art. 34](#) comma 1 della legge 388/2000 per le annualità 2012 e 2013 notificati dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Pordenone.

Assumeva di aver comunque provveduto a versare l'imposta richiesta maggiorata degli interessi, contestando però la sanzione irrogata dall'Ufficio in applicazione dell'[art. 13](#) del DLgs. 471/1997 per omesso o ritardato versamento.

Resisteva l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Pordenone contro deducendo e concludendo per il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese.

I giudici di primo grado previa riunione dei ricorsi gli accoglievano osservando che per la violazione dell'[art. 34](#) comma 1 della legge 388/2000 non esisteva alcuna specifica norma sanzionatoria, considerato pertanto il divieto di interpretazione analogica contenuta nell'[art. 3](#) comma 1 del DLgs. 472/1997, annullavano gli atti impositivi. Seguiva la condanna alle spese di lite poste a carico dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Pordenone.

Ha quindi proposto appello l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Pordenone concludendo per l'integrale riforma della pronuncia di primo grado con vittoria di spese.

Resiste la Società appellata costituendosi in giudizio e concludendo per la conferma della pronuncia di primo grado con rifusione delle spese di lite.

La vertenza è trattata in pubblica udienza.

Motivi della decisione

L'appello dell'Ufficio è infondato.

Osserva il Collegio che solo con il decreto sanzioni investe dal 1° gennaio 2016 anche la disciplina sanzionatoria delle compensazioni «oltre soglia».

Nell'[articolo 13](#) del DLgs. 471/97, come riformulato dal DLgs. n. [158](#), 24 settembre 2015, il legislatore, codificando i criteri di delega, ha previsto l'inserimento di una disciplina *ad hoc* che oggi punisce con la sanzione amministrativa del 30% del credito utilizzato l'ipotesi di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.

L'introduzione di una nuova e specifica disciplina per la fattispecie in esame è la prova che la riconducibilità della stessa a quella di omesso versamento, operata in via analogica dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Pordenone in assenza di una espressa previsione in tal senso, è illegittima.

Il tetto massimo di compensazione annua, infatti, è sì stabilito dal comma 1 dell'[art. 34](#), legge 388 del 2000, ma prima del decreto Sanzioni il superamento di tale soglia non si prestava a essere sanzionato con nessuna norma, tantomeno con quella di cui all'[art. 13](#) del DLgs. 471/97, applicata dall'Ufficio.

L'assenza di una sanzione che sino al 1° gennaio 2016 punisse il superamento del limite massimo annuo di compensazione è stata riconosciuta da molteplici pronunce di merito e oggi trova una più significativa conferma proprio nel contenuto del decreto n. [158](#) del 2015 che, revisionando il sistema sanzionatorio, ha per la prima volta espressamente previsto la sanzione del 30% del credito utilizzato in eccedenza, salva l'applicazione di disposizioni speciali.

È dunque evidente che, valorizzato il principio di legalità, reputata impossibile l'analogia in materia tributaria e applicato il principio del *favor rei*, deve ritenersi illegittima l'applicazione di una qualsivoglia sanzione amministrativa per le compensazioni oltre la soglia operate e contestate prima dell'entrata in vigore del decreto Sanzioni, con l'applicazione del *favor rei* al regime sanzionatorio, come nell'odierna controversia radicata in periodi d'imposta antecedenti l'entrata in vigore del decreto [158/2015](#) in particolare gli esercizi 2012 e 2013. In conclusione la sentenza di primo grado va integralmente confermata. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano a favore della Società appellata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio e conferma la sentenza della CTP di Pordenone n. 109/2/15, pronunciata in data 22 maggio 2015. Condanna l'Ufficio a rifondere alla Società ALFA srl le spese del grado del giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila), oltre IVA e Cassa previdenziale.